

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4798/04 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 9015 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 2003

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9015 del 2003, proposto da TEAM PROMOTION s.r.l., con sede in Roma, in proprio e quale capogruppo della ATI costituita con ADR ENGINEERING S.p.a., , ing. Reginaldo Condò, Ing.Francesco Mauro, ing. Domenico Gallozzi, geol. Domenico Albanese e ing. Domenico Sorbara – in persona del Presidente ing. Reginaldo Condò, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Mazzone e Cesare Loria, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 45, presso lo studio del primo;

contro

l'ing. Bruno Polifroni e l'Arch. Santo Fedele, in proprio e nella qualità di componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti composto anche dallo Studio Idrotecnico dell'Ing. Roberto Colosimo, dallo Studio tecnico Associato Brando Tripodi, dal Geol. Alberto Colaci , dall'Ing. Massimo Fazari e dalla S.T.I. S.r.l., rappresentati e difesi dall'Avv. Demetrio Battaglia, con domicilio eletto in Roma, Viale Angelico n. 12 presso lo studio dell'Avv. Cesare Battaglia;

e nei confronti

del Comune di S. Giorgio Morgeto (RC), in persona del
Sindaco in carica, n.c.

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1004 in data
18 giugno 2003, depositata il 7 agosto 2003, non notificata;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memoria prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 16 marzo 2004, il
Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli
avvocati Matteo Mazzone e Demetrio Battaglia;

Visti tutti gli atti di causa;

Pubblicato il dispositivo n. 197/2004, in data 18 marzo
2004

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

1. L'impugnazione ha ad oggetto gli atti relativi alla
licitazione privata indetta dal Comune di San Giorgio Morgeto
(RC), con bando e successiva lettera di invito scadente il 22
maggio 2002, per il conferimento dell'incarico di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di
progettazione, relazione e indagini geologiche dei lavori per

l'adeguamento della rete idrica (imp. Euro 1.065.827,60).

Alla gara partecipavano i raggruppamenti in lite, classificandosi, gli attuali appellati, al 1° posto nella prequalifica, ed al penultimo posto nella graduatoria finale predisposta dalla Commissione di valutazione. Al primo posto si collocava l'attuale appellante.

2. Il raggruppamento professionale costituito, fra gli altri, dagli attuali appellati, ha impugnato gli atti anzidetti davanti alla Sezione di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con ricorso consegnato per la notificazione a mezzo posta all'Ufficiale giudiziario in data 23 ottobre 2003, dopo che l'esito definitivo della gara è stato comunicato allo studio Varapodio, dell'ing. Bruno Polifroni in data 22 luglio 2002 a mezzo fax, con nota in pari data pro. n. 5092, a firma dell'Ing. Sandro Guerrisi, dirigente dell'Area tecnica del Comune appaltante, responsabile del procedimento.

Assumendo di essere stati ostacolati dalla stazione appaltante nell'accesso ai documenti di gara ed in particolare di avere avuto tardiva conoscenza dell'esito definitivo della procedura, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere (difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione della par condicio), oltre che per violazione del D.P.R. n. 554 del 1999 e del D.P.R. n. 116 del 1997, n. 4).

3. Il giudice adito, con sentenza n. 1004 del 7 agosto 2003 – respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, opposta dall’attuale appellante- ha accolto il ricorso rinvenendo l’illegittimità del procedimento e del relativo provvedimento conclusivo della gara, con efficacia assorbente, nella scomposizione del elementi di valutazione in precedenza fissati, in sub elementi, contenenti distribuzioni di peso differente delle percentuali di punteggio attribuibili nell’abito di ciascuna delle sub categorie, nonché nella predisposizione di un’unica scheda condivisa da tutti i commissari per il confronto a coppia, piuttosto che distinte schede per ciascun commissario.

4. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello il raggruppamento in epigrafe, innanzitutto dolendosi del mancato accoglimento della eccezione di irricevibilità e, nel merito sostenendo, da un lato, l’irrelevanza della scomposizione operata dalla Commissione, per mere ragioni di comodità, degli elementi di valutazione, in sub categorie. Si tratterebbe della introduzione di un metodo del tutto indifferente sull’esito della valutazione complessiva, anche perché le componenti derivanti dalla scomposizione corrisponderebbero agli elementi che dovevano essere presi in considerazione nella categoria, sulla base della lettera di invito.

Sotto differente profilo, la Commissione sarebbe stata titolare del potere di introdurre elementi di specificazione della

valutazione e di integrare i criteri indicati nella lettera di invito o nel bando,

La sentenza sarebbe erronea anche nel punto in cui rinviene l'ulteriore profilo di illegittimità nella mancata redazione delle schede di valutazione individuali e nella mancanza del confronto a coppie, in quanto i verbali nn. 3 e 6 renderebbero ragione delle valutazioni individuali e del confronto attuato in ordine agli elementi discrezionali di valutazione (A2 e B2); valutazione individuale e confronto a coppie sarebbero stati invece superflui ed ininfluenti per quanto concerne agli altri elementi (A1 e B1) comportanti apprezzamenti meno significati sotto il profilo della valutazione tecnica soggettiva.

In definitiva è chiesta la riforma della sentenza di primo grado nel senso della reiezione del ricorso degli attuali appellati e la condanna degli stessi al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.

5. Costituitisi gli appellati, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 16 marzo 2004 e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.
2. Prescindendo da ogni considerazione ulteriore circa il giorno dal quale fare decorrere la conoscenza effettiva della aggiudicazione definitiva, e muovendo proprio dalla data,

indicata dagli appellanti, in cui, da parte del responsabile del procedimento è stato trasmesso il fax con la notizia della definizione della procedura, presso lo studio professionale dell'appellato Ing. Bruno Polifroni (22 luglio 2003), deve essere ritenuta tempestiva la notificazione dell'atto consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione il 23 ottobre successivo, come da copia di relata in atti, e del tutto irrilevante che la consegna effettiva sia stata effettuata in ipotesi oltre il termine di 60 giorni.

Infatti, deve essere condivisa l'obiezione dei resistenti, secondo cui dal computo dei termini deve essere escluso il periodo di sospensione estiva, mentre la tempestività della notificazione, in base al termine fissato dall'art. 21, comma 1, L. n. 1034 del 1971 (applicabile anche ai ricorsi nella materie di cui all'art. 23 bis aggiunto dall'art. 4 della legge n. 205 del 2000, che al comma 2 stabilisce la riduzione alla metà di tutti i termini processuali, tranne di quelli per la proposizione del ricorso) deve essere accertata tenendo conto della data in cui l'atto è stato consegnato per la notificazione all'ufficiale giudiziario e non di quella del recapito da parte dell'ufficio postale all'indirizzo del destinatario.

Con sentenza n. 447 del 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma

terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Successivamente la stessa Corte, con recentissima sentenza n. 28 del 2004, ha inteso definitivamente chiarire taluni concetti di base in ordine al momento in cui, per il notificante, deve aversi per effettuata la notificazione, nell'ambito della sequenza procedimentale degli atti ed ai fini della tempestività dell'azione dallo stesso proposta.

E' stato precisato che "risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario".

Quanto sopra trova applicazione del processo davanti al giudice amministrativo. Il motivo di appello deve essere, pertanto, respinto.

3.1. Altrettanto destituiti di fondamento devono essere ritenuti i motivi che investono, nel merito, la sentenza di primo grado, sulla base delle considerazioni che seguono.

3.2. L'art. 63, comma 5 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 consente di suddividere gli elementi *a)* e *b)* di cui all'articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi, ma, secondo quanto espressamente stabilito dalla norma, ciò deve essere previsto nella lettera di invito.

Il limite in questione è ancora più incisivamente fissato nella tabella E, nella quale, nel fissare la formula che deve essere applicata per l'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti, ed il criterio applicativo del confronto a coppie, ai fini della determinazione dei coefficienti A_i e B_i relativi rispettivamente agli elementi *a)* e *b)* dell'articolo 64, comma 2, è espressamente stabilita la regola di riparametrazione dei punteggi assegnati ad ogni soggetto *“qualora il bando preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi”*.

La lettura coordinata delle disposizioni citate dirime ogni dubbio sulla corretta interpretazione ed applicazione, da parte del giudice di primo grado delle regole fissate dal D.P.R. n. 554 del 1999, alla cui osservanza la stazione appaltante ha, ripetutamente ed espressamente, vincolato – nella gara in esame – la Commissione giudicatrice, come si evince dai continui riferimenti e richiami, ai paragrafi 7) del bando (riguardante le modalità di aggiudicazione dell'incarico) e 2 della lettera di

invito.

I contenuti del bando e della lettera di invito devono essere integrati da quanto disposto dal citato D.P.R. n. 553 del 1999, con esclusione della invocata facoltà della commissione di suddividere gli elementi di cui alle più volte citate lettere a) e b) in sub elementi, e della correlativa scomposizione dei pesi.

Non appaiono pertanto per nulla significativi, nel caso di specie, i precedenti giurisprudenziali da cui parte appellante desume un contrario orientamento del giudice amministrativo nel senso della insindacabile discrezionalità dell'organo preposto allo svolgimento della procedura di integrare e specificare i criteri di valutazione.

Invero:

- l'invocata decisione della sezione n. 264 del 2001, si riferisce ad un caso in cui il bando e la lettera di invito avevano del tutto omissso di indicare, univocamente, i criteri da utilizzare per l'esame dei progetti-offerta; l'Amministrazione aveva poi, in concreto, operato stabilendo i criteri di valutazione, idonei a limitare la discrezionalità della commissione giudicatrice, dopo che erano state aperte le buste delle singole offerte tecniche ed economiche; tale modo di procedere è stato ritenuto illegittimo in applicazione del principio pacifico secondo cui i criteri di valutazione non possono essere stabiliti dopo che siano stati aperti i plichi contenenti le singole proposte e dopo che i

componenti della commissione ne abbiano avuto conoscenza;

- orbene, da tale principio pacifico, non può essere anche desunto, a contrario, che è legittima la predeterminazione, da parte della Commissione di gara, di modalità di valutazione diverse da quelle espressamente fissate nella lettera di invito e nel bando, purché ciò avvenga prima della apertura dei plichi;

- analoga considerazione deve essere fatta con riferimento ai principi desumibili dalle decisioni della Sezione nn. 412 e 2117 del 1999, anch'esse invocate dall'appellante;

- infine, con riferimento alla citata decisione n. 2117 del 1999, è appena il caso di precisare che “specificazione e puntualizzazione dei criteri di valutazione”, è cosa differente dalla scomposizione degli elementi di valutazione, in contrasto con quanto tassativamente prescritto dal bando di gara e dalla lettera di invito; la specificazione vale appunto a chiarire, nell'ambito di un peso unitariamente attribuito, ad un elemento, i criteri di graduazione ai quali i singoli commissari devono attenersi, da un lato, per conferire omogeneità al giudizio, dall'altro per chiarire il procedimento logico che ha condotto alla attribuzione del punteggio.

La scomposizione degli elementi e dei pesi, al contrario, fissa a priori, una distribuzione del punteggio che, nell'ambito della medesima categoria di valutazione, preclude la compensazione delle componenti che, nella originaria previsione,

avrebbero dovuto concorrere, unitariamente, alla determinazione del peso attribuito alla categoria.

E', pertanto, evidente che l'adozione di un metodo, piuttosto che l'altro, è idoneo ad incidere profondamente sui risultati, cosicché è illegittimo l'operato della commissione che procede alla scomposizione degli elementi e dei pesi in contrasto con il bando e la lettera di invito che non soltanto non prevedono tale possibilità, ma, al contrario, espressamente la escludono, con il rinvio al regolamento del 1999 ed all'allegato E, che attribuisce soltanto alla stazione appaltante (ovvero all'autorità che fissa le regole da trasfondere nel bando e nella lettera di invito) *“l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi”* .

Parte appellante, che addebita al giudice di primo grado di essere incorso in *“macroscopico equivoco”* nel ritenere che la scomposizione non era prevista dalla lettera di invito, sembra non avvedersi che proprio dalla tabella indicata per sostenere la bontà della sua tesi (pag. 3 della lettera di invito) risulta chiaro che la stazione appaltante non ha inteso affatto prevedere o rimettere alla Commissione giudicatrice la scomposizione degli elementi a) e b). Ed infatti gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica sono inseriti ciascuno in una casella unitaria, corrispondente alle lettere a) e b) dell'art. 64 del citato D.P.R., e caselle unitarie per ciascuno dei due elementi sono poi

predisposte per i punteggi dalla Commissione, per i pesi (40) e per i valori da inserire ai fini della formazione del totale.

Tanto è sufficiente per smentire le affermazioni contenute nel motivo di impugnazione, che, pertanto, deve essere respinto.

3.3. La sentenza di primo grado deve essere condivisa e confermata anche per la parte in cui rinviene l'illegittimità dell'operato della Commissione nell'avere compilato schede cumulative della valutazione della Commissione per gli elementi A1 e B1.

Il dato è fuori discussione essendo pacifico che per gli elementi in questione la commissione ha compilato un'unica tabella cumulativa in cui è confluito il "*medesimo punteggio*" concordato fra tutti i commissari.

L'affermazione della parte appellante, secondo cui tale modo di procedere sarebbe legittimo sul piano formale e su quello sostanziale, è palesemente erronea.

Sostiene l'appellante che, sul piano formale "non è dato rinvenire alcuna disposizione che obblighi ciascun commissario a formare una propria scheda".

Ciò è smentito, dal bando e dalla lettera di invito che fanno rinvio all'art. 64 del D.P.R. n. 554 del 1999, ed all'allegato E dello stesso decreto, nonché direttamente dal citato allegato che espressamente stabilisce "*Ai fini della determinazione dei coefficienti A_i e B_i relativi rispettivamente agli elementi a) e b)*

dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice applica il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le linee guida di cui all'allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza”.

Il confronto di tale disposizione con quanto stabilito dalla tabella A, rende evidente che la ripatrametazione con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza costituisce un'operazione che non può prescindere dalla compilazione di schede individuali, dalle quali muove poi il metodo del confronto a coppie, secondo il quale la scelta dell'elemento da preferire nel confronto a coppie è propria di ciascun commissario.

Per i profili sostanziali, poi, non è affatto vero che l'attribuzione del punteggio per quanto riguarda gli elementi A1 e B1 si prestasse ad una operazione meramente meccanica, in quanto, come è stato rilevato, la stessa determinazione del grado di assimilabilità di ciascuno dei lavori svolti, per tipologia, dimensioni, livello di complessità, a quello oggetto di gara, implica una valutazione di tipo discrezionale, cosicché, l'aver concordato, a priori e cumulativamente uno stesso punteggio, è di

per se idoneo ad alterare le regole del concorso, e, in ogni caso in contrasto con la prescrizione regolamentare.

5. Il dispositivo n. 197/2004 pubblicato in data 18 marzo 2004, deve intendersi corretto nel modo che segue:

- dalla composizione del collegio giudicante indicata nella parte conclusiva, deve essere depennato il nominativo del “Cons. Cesare Lamberti”, non presente in udienza, e deve essere inserito, quale quinto componente, dopo il nominativo del Cons. Claudio Marchitello, il nominativo del “Cons. Nicolina Pullano”, componente del collegio che ha emesso la decisione.

Trattasi di mero errore materiale di trascrizione che non incide in nessun modo né sostanzialmente né formalmente sul *decisum*.

La Sezione, che ha già avuto modo di affrontare il problema della correzione di errore materiale del dispositivo previamente pubblicato, nel senso ad essa può pervenirsi d’ufficio, in sede di estensione della motivazione, con decisione n. 2197 del 22 aprile 2003, ne ribadisce i principi ivi affermati, i quali devono trovare applicazione, in una evenienza procedimentale nella quale il collegio non si è ancora spogliato della pienezza dei poteri formali inerenti alla decisione assunta in Camera di consiglio, nei quali deve essere incluso, con la estensione della motivazione, anche la potestà di esplicitare, di propria iniziativa, l’intervento correttivo sul dispositivo redatto,

allorché la correzione non investa la decisione collegiale deliberata.

4. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.

Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante, ed in favore della parte resistente.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe;

Pone a carico della parte appellante ed in favore degli appellati resistenti POLIFRONI ING. BRUNO e ARCHITETTO SANTO FEDELE, in proprio e nella qualità dei componenti della ATI costituita anche con lo Studio Idrotecnico dell'ing. Roberto Colosimo, dalle Studio Tecnico Associato Brando e Tripodi, dal geol. Alberto Colaci, dall'ing. Fasari e dalla S.T.I. s.r.l. in solido, le spese del giudizio che si liquidano in euro 3.000,00=;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa

Così deciso in Roma, addì 16 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Emidio FRASCIONE	PRESIDENTE
Corrado ALLEGRETTA	CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO	CONSIGLIERE
Nicolina PULLANO	CONSIGLIERE

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani

F.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

F.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28 giugno 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p. IL DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi

CONSIGLIO DI STATO -

- Sezione Quinta -

Sent.n. del pos.doc Ord. ndel pos.doc. Par. n.del pos.doc

Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

Parti:TEAM PROMOTION S.rl. c. Comune di S. Giorgio Morgeto ed altri

Titoletto: Ricorso giurisdizionale – Notificazione – Perfezionamento per il notificante – Data della consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario – Rilevanza esclusiva.

Testo massima: In conseguenza della sentenza n. 447 del 2002, la Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario . la data della notificazione, ai fini della tempestività del ricorso giurisdizionale ex art. 21 L. n. 1035 del 1971, deve essere accertata tenendo conto della data in cui l’atto è stato consegnato per la notificazione all’ufficiale giudiziario e non di quella del recapito da parte dell’ufficio postale all’indirizzo del destinatario.

Il Presidente -

- Sezione Quinta -

CONSIGLIO DI STATO -
- Sezione Quinta -

Sent.n. del pos.doc Ord. ndel pos.doc. Par. n.del pos.doc
Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

Parti:TEAM PROMOTION S.rl. c. Comune di S. Giorgio Morgeto ed altri

Titoletto: Contratti della p.a. – Offerta – Valutazione – Fattori ponderali a)
e b) art. 64 D.P.R. n. 554 del 1994 – Scomposizione – Ammissibilità –
Limiti.

Testo massima: L'art. 63, comma 5 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 consente di suddividere gli elementi *a)* e *b)* di cui all'articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi, ma, secondo quanto espressamente stabilito dalla norma, ciò deve essere espressamente stabilito dalla lettera di invito; pertanto, è illegittima la decisione della Commissione di procedere alla scomposizione degli elementi e dei pesi in sub elementi e sub pesi, qualora il banda e la lettera di invito non soltanto accordino tale facoltà ma implicitamente la escludano con espresso rinvio alle regole fissate dal citato regolamento e, specificamente, all'art. 64 ed agli allegati E ed A.

Il Presidente -
- Sezione Quinta -

CONSIGLIO DI STATO -
- Sezione Quinta -

Sent.n. del pos.doc Ord. ndel pos.doc. Par. n.del pos.doc
Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

Parti:TEAM PROMOTION S.rl. c. Comune di S. Giorgio Morgeto ed altri

Titoletto: Contratti della p.a. – Offerta – Valutazione – Fattori ponderali a) e b) art. 64 D.P.R. n. 554 del 1994 – Scomposizione – Successiva compilazione di schede unitarie per taluni dei sub-elementi – Illegittimità.

Testo massima: Nel caso in cui le regole del bando prevedano o soltanto consentano alla commissione giudicatrice di procedere alla scomposizione degli elementi a) e b) di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 554 del 1999, in sub elementi ed ai relativi pesi in sub pesi, è illegittimo l'operato della Commissione che per taluno degli elementi, come sopra scomposti ometta la redazione di schede individuali per ciascun Commissario, sul presupposto (nella specie erroneo) che la valutazione di tipo meccanico del sub elemento consentisse una valutazione unitaria concordata fra tutti i commissari, in quanto, la corretta applicazione dell'allegato a) richiamato dall'allegato E dello stesso decreto esige che, in ogni caso il confronto a coppie sia operato in base alle scelte di ciascun commissario, in rapporto alle quali deve essere compiuta la riparametrazione contemplata dal citato allegato E.

Il Presidente -
- Sezione Quinta -

CONSIGLIO DI STATO -
- Sezione Quinta -

Sent.n. del pos.doc Ord. ndel pos.doc. Par. n.del pos.doc
Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

Parti:TEAM PROMOTION S.rl. c. Comune di S. Giorgio Morgeto ed altri

Titoletto: Errore materiale – Correzione – Dispositivo – Correzione
d’ufficio – Con la estensione della decisione completa di motivazione –
Ammissibilità.

Testo massima: Con la estensione della decisione, completa di
motivazione, è ammessa la correzione, d’ufficio, di errore materiale del
testo del dispositivo pubblicato, non incidente sul decisum. (Nella specie,
l’errore è consistito nella indicazione, in collegio, del nominativo di uno
dei componenti dell’organo giudicante).

Il Presidente -
- Sezione Quinta -